

Nuovo aggiornamento delle avvertenze ISA 2019 (al 29 novembre 2019)

ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ



Indici Sintetici di Affidabilità - ISA 2019

Informazioni



[Avvertenze ISA 2019 - versione V3 aggiornata il 29 novembre 2019 - pdf](#)
(/portale/documents/20143/245546/Avvertenze+ISA+2019.pdf/5cd9d792-39f9-bbfb-cd56-282957a38bb9).

[Nuovo aggiornamento delle avvertenze ISA 2019 \(al 29 novembre 2019\)](#)

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” delle cartelle. Tollerato il pagamento della rata effettuato entro il 9

dicembre 2019

Ultimi giorni per pagare la rata in scadenza il prossimo 2 dicembre per tutti coloro che nei mesi scorsi hanno aderito alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” delle cartelle.

Si tratta di una platea di 1,8 milioni di contribuenti per oltre 15 milioni di cartelle e avvisi che saranno pagati in modo agevolato (11,4 milioni per la “Rottamazione-ter” e 4,2 milioni per il “Saldo e stralcio”).

Visto di conformità, recuperi e sanzioni. Ultim’ora sull’obbligo di identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi predispone e trasmette la dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99 E del 29 novembre 2019, mette in guardia tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità. La raccomandazione nasce dalla considerazione che “il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché non solo attesta la ‘conformità’ dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione

contabile, ma è anche strumentale ad ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro (cfr. articolo 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Accertamento analitico o analitico-induttivo. Esclusa la possibilità della deduzione percentuale dei costi. Riconoscimento in misura forfettaria in base dei ricavi solo nell'induttivo "puro"

L'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo 'puro' ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che

l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario. Questo il principio statuito dalla VI sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza 28322 del 5 novembre 2019

Il decreto direttoriale 26 novembre 2019 proroga alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione.

Con decreto direttoriale del 26 novembre 2019 è stato prorogato alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione.

Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di accesso alle agevolazioni è posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019.

Le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche possono presentare all'amministrazione le richieste di accreditamento per l'accesso alla procedura informatica secondo le modalità di

cui all'articolo 4, comma 4 del decreto direttoriale 25 settembre 2019 esclusivamente entro il termine del 29 novembre 2019.

Istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva. La mancata risposta entro 220 giorni costituisce motivo sufficiente a determinare l'annullamento del diritto del credito

In applicazione dei commi da 537 a 543 dell'art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (nel testo vigente *ratione temporis*), nel caso in cui il contribuente chieda la sospensione della riscossione, l'ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all'Agente della riscossione l'esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto. In altri termini, la mancata risposta entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda di sospensione legale della riscossione costituisce di per sé motivo sufficiente per l'applicazione della previsione di cui al comma 540 secondo cui le partite sono annullate di

diritto, il concessionario della riscossione è automaticamente discaricato dei relativi ruoli e sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla Sezione V Civile Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019.

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con mod., in L. n. 136 del 2019 (cd. "Pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria, dell'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine ordinatorio del 10 giugno 2019.

Ampia, ma non assoluta, la discrezionalità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 (di seguito riportata), decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale:

– dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

– di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati

convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Chiarimenti sulla tassa sui rifiuti (TARI)

Pubblicata la circolare n.3 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto “Chiarimenti sulla tassa sui rifiuti (TARI). Rimborso da parte dei comuni e conseguente modalità di copertura dei costi. Possibili soluzioni”.

Il documento fornisce indicazioni in merito alle somme che i comuni devono rimborsare ai contribuenti nei casi in cui era stata calcolata erroneamente la quota variabile delle pertinenze delle abitazioni in relazione alla TARI, nel rispetto dei principi dell'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti e della corretta predisposizioni dei piani finanziari relativi alla TARI.

Decreto “Crescita” 2019. I chiarimenti sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

Si pubblica la circolare n. 2 DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.”

La Circolare in particolare illustra sia gli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali, sia l’efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet del Dipartimento delle finanze (che è stata estesa alla generalità e di tributi comunali) e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi.

A titolo esemplificativo si rende disponibile uno prospetto riepilogativo dei “termini di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali”.

Decreto-legge

clima.

Approvato dal Senato passa all'esame della Camera

Il Senato della Repubblica, con 136 voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni, giovedì 21 novembre, ha approvato con modifiche il ddl n. 1547 di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. Il provvedimento passa all'esame della Camera.

Gestione Separata Inps: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

L'INPS, con la circolare del 18 novembre 2019, n. 141, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all'ampliamento della tutela previdenziale, operato dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. "senza cassa", collaboratori e gli amministratori, soggetti all'aliquota contributiva Inps "piena" (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Liquidazione IVA di gruppo: esclusa l'applicazione ai soggetti residenti in Paesi extra UE

La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non può essere utilizzata da soggetti residenti in Paesi extra Ue. Con il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 (di seguito riportato), l'Agenzia delle Entrate statuisce la non estensibilità delle istruzioni, impartite con la risoluzione n. 22/2005, nelle quali è stato chiarito che tale procedura di liquidazione trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, sempreché in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e identificati ai fini Iva in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019

In questo numero:

- i profili fiscali e contabili del Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti);
- il regime forfetario (le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate

sulla cause ostativa alla permanenza);

- il diritto di accesso agli atti e rilevanza della “buona fede” del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi;
 - gli effetti delle note di variazione sul plafond degli esportatori abituali;
 - la prova induttiva della sottofatturazione delle prestazioni professionali;
 - l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento in caso di tardiva e-fatturazione;
 - il perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%.
-

Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli elenchi 2020

Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze gli elenchi per il 2020, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284).

Attenzione ai falsi avvisi di pignoramento presso terzi. Agenzia Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via pec

Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via pec (posta elettronica certificata) nei confronti di alcuni istituti bancari, con l'invio di falsi atti di pignoramento verso i loro clienti.

L'indirizzo pec dal quale sono inviate le comunicazioni sui pignoramenti è "agenzia.riscossione.gov@pec-societa.it" e i documenti allegati riportano il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione, cosa che rende più credibile la truffa.

Agenzia delle entrate-Riscossione è del tutto estranea all'invio di queste Pec, pertanto raccomanda alle banche di non tenere conto dei falsi atti di pignoramento contenuti in tali comunicazioni e di segnalare tempestivamente alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia i casi sospetti affinché l'Ente possa effettuare le opportune verifiche e procedere alla eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Fatture elettroniche e

corrispettivi telematici. L'Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

In tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". In tale evenienza, come già chiarito in altre occasioni (cfr. risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluyendo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente. Quanto, all'ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso", mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti che arrivano con la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019.

Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Stante il richiamo contenuto nell'articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 ai soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la rideterminazione al 50% degli acconti si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Pace fiscale, rata entro il 2 dicembre. Nuova chance per chi ha saltato pagamenti. Al via i servizi online

Al via i servizi online per oltre 1,8 milioni di contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti della pace fiscale, la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio" delle cartelle, e

che entro il 2 dicembre dovranno versare la rata prevista dal loro piano dei pagamenti. Da oggi si può richiedere sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione la copia della “Comunicazione delle somme dovute”, la lettera già inviata ai contribuenti con il conto degli importi da pagare e i relativi bollettini. Un servizio utile in particolare per coloro che, per qualsiasi motivo (assenza, recapito postale non andato a buon fine o altro), non sono entrati in possesso della comunicazione originaria.

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All'omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il numero è dedicato al cd. Decreto fiscale; oltre al testo integrale (coordinato dalle norme modificate o richiamate e dalla relazione illustrativa), pubblicata un' analisi, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali.

Giustizia tributaria, dodici associazioni unite contro l' "autocandidatura" della Corte dei conti e per partecipare attivamente alla riforma del contenzioso

Dodici diverse associazioni per una giurisdizione tributaria autonoma, terza e indipendente. In un "documento congiunto sulla riforma della giustizia tributaria" degli addetti a lavori (giudici e professionisti) ferma opposizione al trasferimento della materia tributaria alla giustizia contabile. Nel documento deliberata l'istituzione di una Commissione tecnica, per l'elaborazione di una proposta di riforma del sistema che vede oggi diverse proposte di legge.

SPID: online le linee guida per le identità digitali per uso professionale

Pubblicate le “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale” da parte di AgID. Grazie alle Linee Guida si attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l’apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

**Reati penal-tributari.
Complessivo inasprimento
delle pene, riduzione delle
soglie di rilevanza penale ed
estensione dell’ambito
applicativo del sistema della
responsabilità degli enti ex**

D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.

Appalti e subappalti e altri contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Il Fisco arruola forzatamente i committenti per tutelare l'Erario nei confronti degli omessi versamenti di ritenute ed IVA

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo

per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende, inoltre, l'inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) di cui all'articolo 17, comma sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all'esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L'articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l'articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
 - b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
 - c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica.
-

Dalla stretta sulle compensazioni alla nuova ripartizione degli acconti per i contribuenti soggetti agli ISA. Tutte le novità del decreto fiscale 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2020, approvato, "salvo intese" lo scorso 15 ottobre 2019, dal Consiglio dei ministri. Di seguito in temi toccati dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» in vigore dal 27 ottobre 2019.

Il testo consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Parte dal Senato la corsa per l'approvazione della legge di bilancio 2020

Presentato al Senato della Repubblica il Disegno di legge n 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)»